

## **ORDINANZA n. 52/2025**

ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE AREE/STALLI DI SOSTA DEBITAMENTE SEGNALATI IN VIA S. ANDREA N. 7-9-11 DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 PER POSIZIONAMENTO CASSONE.

## IL VICE COMANDANTE

Vista la richiesta di proroga dell'occupazione di suolo pubblico n. prot. gen. 8622/2025 con le quali si chiede di prorogare l'istituzione temporaneamente un divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli di sosta debitamente segnalati in via S. Andrea n. 7-9-11 dal 01/03/2025 al 31/03/2025, per posizionamente cassone;

Vista l'ordinanza n. 20/2025;

Ritenuto che, per motivi di sicurezza, e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si renda necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamati in particolare gli artt. 5, 6, 7 del Codice della Strada;

Sentito a riquardo il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale;

## ORDINA

l'istituzione temporanea di un divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree/stalli di sosta debitamente segnalati in via S. Andrea n. 7-9-11 dal 01/03/2025 al 31/03/2025, giuste le motivazioni in premessa indicate.

Demanda al richiedente il compito di provvedere alla posa della segnaletica necessaria indicando ai veicoli il percorso alternativo, ivi compresa quella di preavviso,

## Città di Lumezzane



Via Monsuello 154, 25065 LUMEZZANE (BS) - tel 030 89291 – PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178

conformemente alle norme tecniche prescritte dal C.d.S. e dal Regolamento di attuazione;

Il presente atto viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente sotto la Sezione "Delibere – Ordinanze".

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs n. 104/2010 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere nei termini di legge al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lumezzane, 28 febbraio 2025

Il Vice Comandante della Polizia Locale

Vice Commissario Dott. Olivari Matteo (Firma digitale ex art. 21 D. Lgs. 82/05)